

REGOLAMENTO CNA LIGURIA approvato il 28 settembre 2016 - Modificato il 27 aprile 2017

ART. 1 – Competenza

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, CNA Liguria si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Il presente regolamento riguarda direttamente CNA Liguria e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà, nonché i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse e CNA Professioni, per la parte in cui la disciplina del loro funzionamento e della loro struttura ha rilevanza per l'intero sistema CNA Liguria.

Le norme del presente regolamento non sono derogabili e si applicano anche a Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati.

ART.2 - Approvazione

1. Il regolamento è approvato dalla Direzione CNA Liguria con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
2. Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione di CNA Liguria con la stessa maggioranza.

Art.3 - Le norme integrative

1. Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il codice etico (2° parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e, per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 18 e 19 nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Liguria e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.

2. Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso del Marchio CNA.

Titolo 2. Gli Organi

Art. 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum

1. L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza CNA Liguria.

Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione, ad almeno 24 ore dalla prima convocazione, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data stabilita.

La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza CNA Liguria.

2. L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Segretario Generale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Generale.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

4. L'Assemblea deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

5. In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria, è convocata dal vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza. E' convocata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ed in ogni caso qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente, di svolgere il proprio incarico, dal vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento. L'Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente più anziano o dal vicepresidente vicario, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia di missionaria. Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo della Presidenza, le norme di cui al successivo art. 10.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure ed il funzionamento dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni e di CNA Pensionati.

Art. 5 - Individuazione delle articolazioni dei mestieri

1. Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

2. CNA Liguria, sentite le Unioni territoriali o regionali, valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione:

- individua quali sono le articolazioni dei Mestieri riconosciuti dal sistema;
- stabilisce di quale Unione fanno parte.

- Le CNA Territoriali, con le stesse modalità sopra indicate, decidono quali mestieri attivare di quelli individuati a livello nazionale.
 - Le CNA Territoriali deliberano se attivarne altri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.
3. I Mestieri, le Unioni sono solo in due livelli: territoriale o regionale e nazionale; i Raggruppamenti di interesse generalmente sono negli stessi due livelli indicati salvo diversa decisione assunta tra CNA territoriali e CNA Liguria.
 4. La scelta del livello territoriale per quanto riguarda Raggruppamenti ed Unioni è definita con specifico accordo territoriale tra CNA Liguria e le CNA Territoriali.

Art. 6 – Il Piano strategico – dimensione minima territoriale

1. La Direzione valuterà l'opportunità, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario Generale, di predisporre ed approvare un modello tipo di piano strategico. Il modello tipo, potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati.
2. Il piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea elettiva di cui al successivo art. 7.
3. La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA, in cui il Segretario effettua la relazione introduttiva.
4. La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario Generale, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.
5. Al fine di garantire una maggiore efficacia nella rappresentanza delle imprese e nella erogazione di servizi e consulenze, nell'ambito delle linee indicate nel piano strategico della Confederazione, si individua una dimensione minima dei livelli associativi territoriali (soggetti di cui all'articolo 5 lettera A) dello statuto stabilita in base ad alcuni parametri. La soglia, da superare almeno due dei seguenti parametri entro tre anni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come unità territoriale, è pari a:
 - Abbinati INPS = >500
 - Imprese con Servizi = >500
 - Entrate complessive = > 500.000
6. Il riconoscimento di unità territoriale è deliberato dalla Direzione Nazionale, così come eventuali deroghe, siano queste temporanee o definitive, ai limiti di soglia. La Direzione Nazionale, trascorso il termine dei tre anni, valutando che non sono state attivate azioni coerenti al superamento della soglia, può deliberare la revoca del marchio alla CNA Territoriale, o inibire alla stessa l'uso del marchio da parte delle società dei servizi.
7. L'erogazione di finanziamenti o incentivi e contributi, da parte del sistema, sarà possibile solo in caso di processi di integrazione, aggregazione e fusione.

Art.7 - Assemblea Elettiva

a. Convocazione

1. L'Assemblea quadriennale, elettiva delle cariche confederali, è convocata dalla Presidenza in prima convocazione, con preavviso di almeno 120 gg per l'avvio della fase elettiva quadriennale, e con preavviso di 60 gg prima della data prevista, inoltrato ai Presidenti delle CNA Territoriali, nei modi e termini di cui al precedente art. 4. Le eventuali successive convocazioni (cfr art. 12 Statuto) avverranno con almeno 8 gg di preavviso, in sequenza automatica ogni 15 gg dopo la prima convocazione dell'Assemblea elettiva. La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

2. Con la convocazione dell'Assemblea elettiva tutte le associazioni di cui al primo comma del presente articolo provvedono all'elezione dei propri componenti, che avverrà sempre da parte dell'organo associativo a più larga composizione.

b. Termine Assemblee Territoriali e Regionali

1. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo signaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza, i nominativi dei componenti eletti e di diritto, con relativi indirizzi, e mail e fax, che dovranno pervenire alla Presidenza medesima con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di svolgimento. In caso di superamento di tale data, i componenti espressione delle associazioni ritardatarie non parteciperanno al voto durante l'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Regionale.

2. E' compito di ogni associazione di cui al primo comma del presente articolo verificare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti ad altro titolo nell'Assemblea; in tale ipotesi, provvede alla sua sostituzione.

3. La Presidenza, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, risultanti e con quote versate, dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva, salvo non sia individuato un periodo diverso dalla Direzione, come previsto nell'art. 7 lett c) dello statuto.

4. Le CNA Territoriali e CNA Liguria eleggono i propri componenti sulla base dell'art. 11 dello Statuto Nazionale. In particolare le CNA Territoriali eleggono almeno il 90% della quota prevista al comma d) dell'art. 11 dello statuto. Le CNA Regionali regolano con modalità previste nei propri statuti la elezione della quota di loro spettanza.

5. La Direzione stabilirà la modalità di rappresentatività della CNA Pensionati, che dovrà contare del 5% della quota elettiva di espressione del territorio.

6. La Presidenza richiederà tutte le informazioni ritenute opportune sui componenti l'Assemblea alle CNA Territoriali e CNA Pensionati, di cui essi sono relativa espressione. I Presidenti delle associazioni medesime sono tenuti, previo acquisizione del consenso al trattamento dati ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, sulla base di moduli predisposti da CNA, a fornire tutte le informazioni richieste ed eventuali variazioni intervenute successivamente alle medesime, al fine di acclarare il mantenimento dei requisiti, secondo lo Statuto e il codice etico, di ammissibilità all'Assemblea. In caso di omissioni, false informazioni, ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento o dal codice etico o dallo statuto, la Presidenza può richiedere al Collegio dei Garanti, la sospensione o decadenza dei componenti in questione.

7. Le associazioni ammesse all'elezione dell'Assemblea sono quelle facenti parte del Sistema CNA; con delibera della Direzione, assunta almeno 4 mesi prima la data dell'invio della convocazione dell'Assemblea elettiva, si può modificare l'elenco in calce al presente regolamento. Si dà atto che al momento dell'approvazione del presente Regolamento sono ammesse all'elezione dell'Assemblea le CNA Territoriali o altre unità di primo livello indicate in calce al presente regolamento. Il numero dei componenti è massimo di 31, di cui fino ad 1/3 Unioni e 2/3 territori e/o membri di diritto.

8. I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto ed con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti. I componenti l'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Territoriali di competenza o alla CNA Pensionati. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti Nazionale, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza. I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

9. L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.

10. Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

11. I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi. Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o non rieletti in Presidenza, decadono dopo l'avvenuta elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale.

12. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati.

Art. 8 - Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNA

1. Le assemblee dei livelli confederali di cui al primo comma dell'art. 5 dello statuto, si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo statuto nazionale, integrate da quelle dei rispettivi statuti, e dal presente regolamento.

Art. 9 - Le Assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse

1. Ciascuna CNA Territoriale stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto Nazionale. La CNA Territoriale, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

2. La CNA Territoriale elegge organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della direzione territoriale.

3. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, come indicato dalla delibera della Direzione Nazionale di CNA, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte. In questo caso sarà il Presidente dell'Unione

Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA ad indicare ogni quattro anni il portavoce territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.

4. Se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Liguria indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale. Nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il Presidente dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA ad indicare ogni quattro anni il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.

5. La CNA Territoriale, al fine di procedere alla elezione dell'Assemblea territoriale confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 come stabilito dallo Statuto. Inoltre stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi mestieri.

6. CNA Liguria e le CNA Territoriali definiscono, se optare per la costituzione delle Unioni a livello regionale, e in tal caso la composizione dei Consigli Regionali delle Unioni, e dei raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNA Territoriali.

7. Il Presidente della CNA Liguria, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA Territoriali dell'avvenuto svolgimento delle assemblee Territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nella regione, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli organi di questi ultimi a livello regionale.

8. Il Consiglio Regionale, che si riunisce solo in fase elettiva, di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse è composto da un portavoce territoriale per ogni Mestiere, o Raggruppamento di Interesse. Il portavoce territoriale per ogni Mestiere è individuato, ogni quattro anni a livello regionale, tra i portavoce territoriali. Il portavoce territoriale dei Mestieri, o Raggruppamenti di Interesse, che è indicato tra i portavoce territoriali per il livello nazionale, può svolgere un ruolo, anche a livello regionale, per i territori che non hanno costituito quel mestiere.

9. Il Presidente della CNA Liguria comunica al Presidente Nazionale, la elezione degli organi dei Consigli Regionali delle Unioni se costituite, e dei Raggruppamenti di Interesse se costituiti, nonché il portavoce dell'articolazione di Mestiere indicato tra i portavoce territoriali. Il Presidente della CNA Nazionale convoca i Consigli Nazionali di tutte le Unioni e Raggruppamenti di Interesse, per la elezione dei rispettivi organi nazionali.

10. Il Consiglio dell'Unione, è costituito dai Portavoce rappresentanti dei rispettivi Mestieri, anche eletti, secondo un criterio di proporzionalità e pluralità della rappresentanza. Il Consiglio si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dagli statuti delle CNA Territoriali.

Contestualmente:

- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Territoriale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge i rappresentanti dell'Unione Territoriale al Consiglio Regionale di Unione, se istituito a tale livello, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale, che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Territoriale; i Presidenti Territoriali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

11. Il Consiglio CNA Liguria di Unione se istituito in alternativa a quello territoriale si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per:

- a. eleggere il Presidente e la Presidenza dell'Unione Regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- b. i Presidenti Regionali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Nazionale di Unione.

12. Nell'elezione degli organi di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interesse, si deve operare per trovare un accordo o convergenza tra le parti.

In caso di ripetuto equilibrio dei consensi si dovrà tenere di conto, in via straordinaria e dopo la terza votazione, del peso effettivo della rappresentanza.

13. Nel caso di una diversa aggregazione territoriale in filiere, del sistema delle unioni, comparti o altro, si applicano le regole delle Unioni.

14. Raggruppamenti: COMMERCIO e TURISMO – DONNE – INDUSTRIA – GIOVANI.

Nel caso in cui i Raggruppamenti di Interesse, per dimensioni e/o scelta territoriale, non vengono costituiti attraverso assemblee elettive:

- a. La CNA a livello territoriale individua e nomina nella sua assemblea elettiva il Presidente Territoriale per ogni specifico Raggruppamento, che decide di attivare e, se lo ritiene opportuno, gli affianca un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.
- b. Tutti i Presidenti Territoriali per ogni specifico Raggruppamento di ogni regione eleggono tra loro il Presidente Regionale del Raggruppamento e, se lo ritengono opportuno, gli affiancano un comitato esecutivo da 3 a 9 membri. Lo stesso si riunisce al bisogno, almeno una volta ogni quattro anni oppure, se ritenuto necessario, opera come coordinamento stabile.
- c. Tutti i 18 (più Campania e Trentino Alto Adige) Presidenti Regionali di ogni specifico Raggruppamento eleggono tra loro un Presidente Nazionale del Raggruppamento e, se lo ritengono opportuno, gli affiancano un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

I Presidenti di Raggruppamento ad ogni livello sono membri di diritto della rispettiva Direzione.

Art. 10 - Candidature

1. L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza composta fino ad un massimo di 7 membri compreso il presidente, la Direzione come da previsione del successivo punto b comma 7.

a. Requisiti

1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

2. In particolare il Presidente dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di:

- Presidente di CNA Territoriale o di CNA Regionale o membro della Presidenza, Presidente di Unione;
- o Portavoce di Mestiere o Raggruppamento di Interesse;
- o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.

3. Il Presidente di Unione o Raggruppamento di Interesse dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di:

- Presidente Territoriale o Regionale di CNA, di Unione o di Raggruppamento di Interesse,
- o membro della Presidenza Regionale o Territoriale di CNA, di Unione o di

Raggruppamento di Interesse;

- o che siano personalità imprenditoriali tali da produrre una evidente valorizzazione dell'Unione o del Raggruppamento di Interesse.

4. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale. In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione, delibera sulla ammissibilità della candidatura.

b. Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi

1. La Direzione, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente, la Presidenza, la Direzione.

2. I membri del Collegio saranno scelti tra iscritti al Sistema CNA, che abbiano svolto l'incarico di Presidente Territoriale, Regionale o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. I membri del Collegio devono essere in numero di 5 e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario. La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dell'organo che lo ha nominato, ogni quattro anni può essere confermato dall'Assemblea in fase elettiva. Nessun componente di collegio può essere candidato alle cariche confederali oggetto della consultazione. Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno 3 (tre) componenti, consultando i Presidenti delle CNA Territoriali, di CNA Liguria uscente, e gli altri dirigenti che ritiene opportuno, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo fino a 10 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima. La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, il Collegio controlla e verifica la scelta del

delegato con il delegato stesso. Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Regionale.

4. Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Regionale che provvede a convocare una seduta dell'assemblea in forma privata, 7 giorni prima di quella elettiva, nella quale i candidati presentano il loro Piano Strategico di Mandato.

5. Le candidature per la Presidenza, sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 7 componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti la Presidenza ed almeno il 20% dei componenti la Direzione, in tutti i livelli del sistema, con esclusione nel caso di organi composti in modo automatico.

6. In caso di dimissioni del Presidente o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. ed entro i successivi 60 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo.

7. La Direzione, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 20 componenti, compresa la Presidenza ed i membri di diritto.

8. Per la Direzione le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea: vale a dire che per ogni livello confederale del Sistema CNA possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili.

9. Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità. Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.

Art. 11 - Direzione

1. La Direzione è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza, con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data di riunione. La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione. La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della Presidenza della CNA.

2. Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito nella riunione successiva.

Il verbale deve indicare:

a. la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;

b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c. le modalità e il risultato delle votazioni;

d. su richiesta dei componenti la Direzione e/o del Segretario, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Deleghe

1. Il Presidente può attribuire ai vicepresidenti, o a imprenditori esterni alla Presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture confederali, d'intesa con il Segretario Regionale.

2. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti di cui all'art.6 lett. A) dello Statuto. Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione, espressa delibera.

Art. 13 – Le Unioni ed i Raggruppamenti di Interesse

1. Gli organi statutari dei livelli confederali, su proposta degli organi delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse ai corrispondenti livelli, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli organi.

2. Il Presidente di ciascun livello territoriale di Unione e di Raggruppamento di Interesse, convoca e presiede gli organi, salvo nella fase elettiva dove la comunicazione spetta al Presidente del livello confederale di riferimento.

3. Gli organi delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo. In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate alle Unioni ed ai Raggruppamenti di Interesse, ai sensi dell'art. 6, lett. A) e lett. B) dello Statuto, con le decisioni e gli indirizzi degli organi confederali, il Presidente CNA del corrispondente livello confederale, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione CNA di riferimento, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare all'Unione ed al Raggruppamento di Interesse la delega sulla materia oggetto del contrasto. In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente del corrispondente livello confederale, su conforme parere della propria Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione e del Raggruppamento di Interesse, la Direzione corrispondente procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza o per la nomina del nuovo Presidente.

4. Il Presidente del corrispondente livello confederale, può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 14 - Segretario Regionale

1. Al fine di concretizzare la previsione suggerita all'articolo 16 comma 3 dello statuto, per l'incarico di Segretario Regionale, si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione, con la maggioranza di 2/3. La norma entra in vigore dal prossimo rinnovo di incarico al Segretario regionale.

Art. 15 - Decadenza dagli Organi

1. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:

a. perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;

b. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato;

c. quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza o dal Collegio Nazionale dei Garanti. In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea.

2. I Presidenti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali, eletti nella Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 10 lettera b), comma 13, del presente Regolamento, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione Nazionale stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.

3. L'Assemblea della CNA, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione per quanto riguarda le presenze numeriche di Presidenti Territoriali, fissate dall'art. 10, lettera b), comma 7, del presente Regolamento.

4. Con la convocazione dell'Assemblea elettiva di cui all'art. 12 dello Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione che ne derivano sono sospese, pertanto la composizione dell'organo è congelata a tale data.

Art. 16 - Cumulo delle cariche e indennità

1. La carica di Presidente di CNA Liguria, di CNA Territoriale, così come quella di Presidente di Unione, di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni, di Portavoce in qualsiasi livello della Confederazione, è incompatibile con la carica di Presidente di CNA in qualsiasi livello confederale ed articolazione del Sistema CNA.

2. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite da un organo confederale, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

3. In caso di incompatibilità anteriore all'approvazione del presente regolamento, se in essere al prossimo rinnovo delle cariche, questa si dovrà risolvere entro sei mesi.

Art. 17 – Sanzioni disciplinari

La Direzione, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

2. Il regolamento del collegio dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 18 - Bilanci tipo

1. Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale.

Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

2. CNA Liguria e le CNA Territoriali liguri, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovranno obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.

3. I bilanci consuntivi di CNA Liguria e delle Associazioni Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto all'articolo 23.

4. Per ogni struttura territoriale, come indicato articolo 8 lettera h dello statuto, e per le società potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

5. L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 30 Novembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica:

- l'ispezione della "struttura di sistema";
- l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale;

- applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.

7. L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi.

Art. 19 - Le incompatibilità

1. I Presidenti dei diversi livelli confederali, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

2. Il Collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente Direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

3. Le Direzioni degli organi confederali, deliberano in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati per effetto della pronuncia negativa della Direzione competente, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

4. Nei casi in cui la Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 13, lett. l) dello Statuto ovvero le Direzioni di altri livelli confederali, indichino i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

5. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 20 - Il simbolo ed il logo

1. Le denominazione CNA ed il logo costituito da "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa", è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale il 7 maggio del 1998. La Direzione della CNA con apposite delibere può stabilire particolari modalità di utilizzo per i soggetti confederali del sistema. La Direzione della CNA può in casi particolari autorizzare i soggetti e/o le articolazioni confederali all'adozione di un logotipo diverso. In caso di violazione delle disposizioni in ordine all'uso della denominazione o del logo, ed in ogni caso, qualora, anche in via transitoria, venga sospesa l'attività di un soggetto confederale, il Presidente Nazionale può inibire l'uso della denominazione e del logo.

2. I membri degli organi dei livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza Nazionale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire alla CNA Nazionale di avviare le opportune azioni di tutela.

3. La creazione di siti web, con il marchio e logo CNA da parte delle CNA Territoriali o Regionali, deve essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale CNA, la quale potrà richiedere l'esame preventivo del progetto di sito.

4. L'uso del marchio da parte di terzi (società, consorzi, enti o organizzazioni pure promossi o partecipati dalle articolazioni del sistema CNA), debbono essere autorizzati dalla Direzione Nazionale.

Art. 21 – Rinvio al Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, laddove è possibile si applicano per analogia le norme del regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale

NORME INTERPRETATIVE

1. Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all'art. 3, comma 4 dello Statuto, alla CNA Nazionale.

2. ai fini dell'art. 8, lett. j) dello Statuto, per il computo dei due mandati pieni e consecutivi dei Presidenti delle Unioni, a tutti i livelli confederali, si considera sia il mandato svolto quale presidente delle Associazioni di mestiere e/o settore, previste dal precedente statuto approvato dall'assemblea del 25/10/1996 e successive modifiche, che quello di presidente dell'Unione di cui allo statuto CNA approvato dall'assemblea del 27/5/2005."

3. Ai fini della durata dei mandati, per quanto riguarda le società di sistema, dopo due rinnovi, il nominato deve rimettere alla Direzione la valutazione per la conferma.

4. Le disposizioni del presente regolamento, anche quelle afferenti il comportamento nelle assemblee elettive, sono in vigore dalla tornata elettiva successiva al 2016.

Allegato 1 di cui all'art. 7 comma 7 .

Le CNA ammesse alla elezione dell'Assemblea di CNA Liguria sono:

CNA Genova,

CNA Imperia

CNA La Spezia

CNA Savona